



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Massimo PACE

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
83	23/03/2026	216	02	02

Oggetto:

Ordinanza ingiunzione per violazione amministrativa di cui all'art. 124 co.1 del D.Lgs.152/2006, sanzionata dall'art. 133 co.2 D.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che con notifica di illecito amministrativo, ai sensi della L. 689/81, prot. 0162817 del 27.03.2023, effettuata brevi manu, al sig. *****OMISSIS*****,

*****OMISSIS*****

*****OMISSIS*****

***** la Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Parco di San Giovanni a Piro - trasmetteva il verbale di accertamento di violazione amministrativa contestando la violazione di cui all'art. 124 co.1 del D.Lgs.152/2006, sanzionata dall'art. 133 co.2 D.lgs. 152/2006, "per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti da edifici isolati ad uso abitativo in assenza di autorizzazione ovvero mantenimento di detto scarico dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata".

Che il soggetto obbligato trasmetteva memoria difensiva, chiedendo l'archiviazione.

CONSIDERATO

- Che, il D.Lgs. 152/2006 all'art. 133 co.2 prevede che *"chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art.124, oppure continui a effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da 600 euro a 3.000 euro"*.
- Che, il dlgs 152/2006, all'art.135, stabilisce *"in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt.18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità"*;
- Che Le memorie difensive depositate, unitamente agli allegati prodotti, non risultano idonee a dimostrare la dedotta carenza di legittimazione passiva. Il mero richiamo, contenuto nell'atto di compravendita, all'esistenza di una società incaricata della gestione

degli scarichi non consente di ritenere provato che tale gestione sia rimasta in capo alla medesima società nel tempo, tanto più in assenza di elementi aggiornati e concreti attestanti la perdurante vigenza di tale rapporto.

Al contrario, a fronte di specifica richiesta di chiarimenti, l'ente accertatore ha precisato che le ulteriori unità immobiliari risultavano dotate di vasche autonome, regolarmente gestite mediante contratti di espurgo, circostanza che depone ulteriormente per l'insussistenza di una gestione unitaria riconducibile al soggetto indicato dalla parte e che incide in modo significativo sulla ricostruzione dei rapporti giuridici prospettata dalla parte. Ne consegue che le allegazioni difensive non appaiono supportate da adeguato riscontro probatorio e non valgono a escludere la legittimazione passiva;

- Che, il D.D. 242/2011, della Giunta Regionale della Campania "*Criteria di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal dlgs 152 del 2006 e s.m.i.*", nella declinazione dell'art.133, co.II, prevede, che, in caso di "*a) scarico di reflui domestici provenienti da edifici isolati in acque superficiali o suolo, senza trattamento né autorizzazione*" la sanzione sia così determinata: "*1) € 2.400,00 per la prima infrazione; € 3.000,00 per le successive infrazioni*"
- Che, per quanto riscontrabile agli atti del nostro Ufficio, all'attualità, non risultano a carico del trasgressore reiterazioni di condotte illecite della medesima violazione e dunque trattasi di prima infrazione;
- Che, ai sensi, del combinato disposto dell'art. 133 comma 2 Dlgs. 152/06, e del DD 242/11, la sanzione commisurata è determinata in euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).

OMISSIS

VISTI

- il D.L.gs 152/06;
- la L. n. 689/81;
- il D.D. n. 242 del 24/06/2011.
- la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025;

Il Dirigente, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Responsabile del procedimento dott.ssa Patrizia Ferrara e dalle risultanze degli atti suesposte costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

ORDINA

ed ingiunge per i motivi sopra esposti ai sig.ri
*****OMISSIS*****

in qualità di usufruttuario dell'immobile
sito*****OMISSIS*****istinto al catasto del Comune di
*****OMISSIS*****
residente a *****OMISSIS***** di pagare la somma
di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) oltre €. 19,00 per spese di notifica per un totale complessivo
di €. 2.419,00 (euro duemilaquattrocentodiciannove/00) entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della
notifica del presente atto per la violazione dell'art.124 D.lgs. 152/2006, sanzionato dall'art. 133 co.2 del
medesimo decreto, come da notifica di illecito amministrativo della Regione Carabinieri Forestale
Campania Stazione Parco di San Giovanni a Piro prot. 0162817 del 27.03.2023.

COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link:
<https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html>
alla sezione: altre tipologie di pagamento.
Codice tributo: 531 persona fisica; 519 persona giuridica.
- Che, dell'avvenuto pagamento, deve essere fornita prova entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, all' U.O.S. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Avellino-Salerno – Via Generale Clark,103 – 84131 Salerno, (p.e.c. autorizzazioniambientali.salerno@pec.regione.campania.it) che ha emesso il presente provvedimento, mediante trasmissione della copia di avvenuto versamento.
- Che tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n. 242 del 24.06.2011.
- Che ai sensi dell'art.135 comma 4 del D.lgs 152/06 non è ammesso per tale violazione il pagamento in forma ridotta di cui all'art. 16 della l. 689/91.

AVVERTE

- Che avverso la presente Ordinanza- ingiunzione che costituisce Atto esecutivo, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dello stesso, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;
- Che, sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L.689/1981, l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito;
- Che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e/o di prova dello stesso, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/198, attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate riscossione, e secondo le procedure esecutive previste dal titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico ;
- Con il presente atto, il Dirigente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte sua e del responsabile del procedimento.

MODALITA' DI NOTIFICA

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo p.e.c.

La notifica del presente atto viene, altresì, effettuata a mezzo p.e.c. alla Regione Carabinieri Forestale Campania Stazione Parco di San Giovanni a Piro.

Massimo PACE

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa